

FRANCESCO P. GABRIELI

Il Progetto definitivo di un nuovo
codice penale (28 ottobre 1929)



Estratto dalla *Giustizia Penale* — Parte 1^a - Il Codice Penale
Anno XXXVI, 1930 (VI della 4^a serie) Fasc. 1



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03768

MSR 48367

CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ ANONIMA TIP. «LEONARDO DA VINCI»

—
1930

Il Progetto definitivo di un nuovo codice penale (28 ottobre 1929)

SOMMARIO: 1°) Lavori preparatori. — 2°) Progetto definitivo: caratteri generali.

3°) LIBRO I: *Dei reati in generale*. Titolo 1°: Della legge penale: a) disciplina dei decreti-legge; b) abrogazione e derogazione di leggi. — 4°) Titolo 2°: Delle pene: osservazioni generali. — 5°) Titolo 3°: Del reato: Elemento intenzionale nelle contravvenzioni. Univocità degli atti nel tentativo. Stampa clandestina. Circostanze comuni aggravanti: colpa con previsione; circostanze che ostacolano o diminuiscono la difesa; qualità di ministri di culto. Circostanze comuni attenuanti: motivi di particolare valore morale o sociale e causa di onore; provocazione; stati emotivi e passionali; fatto doloso della vittima che concorre a determinare l'evento. Reato continuato. — 6°) Titolo 4°: Del reo e della persona offesa dal reato: delinquente per tendenza e delinquente abituale. Concorso di persone nel reato. Richiesta, istanza, querela. — 7°) Titolo 5°: Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene: pericolosità e capacità a delinquere. — 8°) Titolo 6°: Della estinzione del reato e della pena: Prescrizione. Sospensione condizionale della pena. — 9°) Titolo 7°: Delle sanzioni civili. — 10°) Titolo 8°: Delle misure amministrative di sicurezza: Confisca speciale. Chiusura di pubblico esercizio.

11°) LIBRO II: *Dei delitti in specie*. Titolo 1°: Delitti contro la personalità dello Stato: Spionaggio e rivelazione. —

12°) Titolo 2°: Delitti contro la pubblica amministrazione: Pubblico ufficiale, persona incaricata di servizio pubblico, persona esercente un servizio di pubblica necessità. — 13°) Titolo 3°: Delitti contro l'amministrazione della giustizia: Subornazione. Divulgazione di verbali o notizie relativi a duello. — 14°) Titolo 4°: Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti. — 15°) Titolo 5°: Delitti contro l'ordine pubblico: Assistenza agli associati. — 16°) Titolo 6°: Delitti contro l'incolumità pubblica: Pericolo causato nel condurre un veicolo. — 17°) Titolo 7°: Delitti contro la fede pubblica: Nozione di atto pubblico. Falsità in scrittura privata. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio. — 18°) Titolo 8°: Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio: Aggiotaggio. Serrata e sciopero. Boicottaggio. Sabotaggio. Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro. — 19°) Titolo 9°: Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume: Relazioni omosessuali. Atti violenti di libidine. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Atti osceni. Incitamento a pratiche contro la procreazione. Corruzione di minorenni. Delitti di lenocinio. Età della persona offesa. Rapporto di parentela. — 20°) Titolo 10°: Delitti contro la famiglia. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. — 21°) Delitti contro la persona. Premeditazione. Infanticidio per causa di onore. Omicidio del consenziente. Istigazione e aiuto al suicidio. Lesione personale. Omicidio preterintenzionale. Lesione personale del consenziente. Aborto. — 22°) Delitti contro il patrimonio. Furto e ricettazione. Insolvenza fraudolenta. Misura.

23°) LIBRO III: *Delle contravvenzioni in specie*. Osservazioni generali. Disciplina delle armi. Disciplina dei giuochi di azzardo. Bestemmia e turpiloquio. Ubriachezza e sostanze stupefacenti. Norme protettive dei minori. Conclusione.

1°) *Lavori preparatori*. — È stato pubblicato il vol. V dei lavori preparatori del nuovo codice penale, diviso in due parti:

La *Prima* e *Seconda* parte contengono la Relazione di S. E. onor. ALFREDO ROCCO alle Commissioni parlamentari sul progetto definitivo (pagine 842).

La *Terza* parte è dedicata al testo del progetto definitivo del nuovo codice penale italiano, nel quale la materia è contenuta in 749 articoli, distribuiti e raggruppati in Libri, Titoli, Capi, alcuni dei quali sono suddivisi in Sezioni e Paragrafi. Come riferisce lo stesso Ministro proponente nella parte proemiale della relazione, il progetto definitivo è stato elaborato, sotto la personale e permanente direzione del Guardasigilli, da un Comitato di tecnici insigni così costituito:

Presidente: prof. ARTURO ROCCO con l'assistenza del Prof. MASSARI; Componenti: GISMONDI presidente sez. Corte appello; SALTELLI Sost. proc. Gen. Corte Cassazione; ALOISI consigliere Cassazione; NOVELLI avvocato generale Corte appello; professori EUGENIO ed ALFREDO JANNITTI PIROMALLO; DEL GIUDICE e ROMANO; MANGINI Sost. Proc. generale Corte appello; FRANCESCO PANTALEO GABRIELI Giudice; BERNIERI Sost. Proc. del Re.

La relazione espone, con grande tecnicismo giuridico, le direttive della riforma, dando ragione dei nuovi istituti, delle modificazioni apportate al codice del 1890 e di quelle apportate al progetto preliminare del 1927. Nella revisione del progetto preliminare è stato tenuto conto delle numerose osservazioni pervenute dai vari enti interpellati (Magistrature, Università, Commissioni e Sindacati forensi, ecc.), osservazioni sistematicamente raccolte nel vol. III dei lavori preparatori; e dei risultati delle discussioni della Commissione Ministeriale, i cui verbali sono pubblicati nel vol. IV, parte 2° e 3°, e le cui conclusioni e proposte sono state sinteticamente riassunte in una lucida relazione del presidente della Commissione S. E. Appiani, pubblicata alla fine del vol. IV, parte 3°. Inoltre nella compilazione del nuovo testo sono state tenute presenti le opinioni manifestate su alcuni punti essenziali della riforma

da autorevoli scrittori di diritto penale, mentre nella Relazione è stata data ragione del non accoglimento di alcune tra le più importanti proposte. Non mancano infine nella Relazione stessa numerosi richiami delle più accreditate e moderne correnti dottrinarie e giurisprudenziali, di diritto penale comparato, e dei principali numerosi progetti in elaborazione presso i vari Stati.

2°) Il Progetto definitivo nel sistema e nella struttura è rimasto sostanzialmente eguale al progetto preliminare, salvo che: nel Libro I i titoli sono stati aumentati da 7 a 8, per essersi delle sanzioni civili fatto un titolo autonomo (titolo VII); nel Libro II si è modificato l'ordine dei titoli, essendo il titolo IX (*Delitti contro i culti e il sentimento religioso*) divenuto titolo IV con la denominazione dei *delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*; spostamento determinato dalla maggiore considerazione che lo Stato, in seguito al concordato col Vaticano, ha voluto dare alla tutela penale della Religione Cattolica proclamata religione ufficiale dello Stato; nel Libro III la materia ha subito notevoli modificazioni, essendo stato accolto il concetto di eliminare dal codice penale quelle contravvenzioni la cui elaborazione è sembrato opportuno affidare alla legislazione speciale, più facilmente adattabile ai mutevoli e contingenti bisogni da tutelare penalmente, e più agevolmente modificabile.

Facciamo un brevissimo cenno di alcune tra le più importanti modificazioni del nuovo testo, rispetto al progetto del 1927, tenendo presente la Relazione di S. C. il Guardasigilli.

3°) LIBRO I. — Dei reati in generale.

Titolo 1°: *Della legge penale* (art. 2). La parte ultima contiene una norma esplicativa, la quale dispone che le regole riguardanti la successione di leggi penali si applicano nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di decreto legge

convertito in legge con emendamento; prevedendosi in tal modo tutte le ipotesi delle vicende legislative del decreto legge.

(Art. 16): è stata soppressa l'ultima parte dell'art. 15 del prog. prel., la quale stabiliva che le disposizioni del Libro I non potevano essere abrogate o derogate da leggi posteriori, se non per dichiarazione espressa del legislatore. Tale soppressione fu suggerita dalla opportunità di evitare dichiarazioni di incostituzionalità di leggi speciali, che avrebbero indubbiamente determinato un turbamento nel normale svolgimento della giustizia penale.

4°) Titolo 2°: *Delle pene*. Le pene sono state diminuite sia nella parte generale (art. 76, 77, 78, 79, 80, 82), che per i singoli reati. Particolarmente la reclusione è stata fissata da 15 giorni a 24 anni (art. 23), la multa da L. 50 a 50 mila (art. 24), l'arresto da 5 giorni a 3 anni (art. 25), l'ammenda da L. 20 a L. 10 mila (art. 26).

5°) Titolo 3°: *Del reato* (art. 46-47 parte ultima): è stato chiarito che il dolo e la colpa sono elementi non essenziali al concetto di contravvenzione e alla conseguente responsabilità penale; nei casi nei quali l'indagine sul dolo o sulla colpa può, per particolari effetti, esser richiesta in tema di contravvenzioni, la nozione dell'uno e dell'altra non è diversa da quella stabilita per i delitti.

Tentativo (art. 60). Soppressa rispetto al codice del 1890 la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, tra delitto mancato e delitto tentato, è stato nel progetto definitivo messo in maggiore evidenza il requisito della « unività degli atti », con la formula « colui che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ». Questa locuzione rende chiara la necessità della obbiettiva direzione degli atti all'evento, ossia stabilisce il principio che non sarebbe bastevole per il requisito dell'unività la conoscenza *aliunde* della intenzione dell'agente; ma occorre che

gli atti la rivelino da sè, per quello che sono, e per il modo con cui sono compiuti.

Stampa clandestina (art. 62). In questo articolo, nuovo rispetto al progetto preliminare, sono dettate norme per la stampa clandestina, senza distinguere tra stampa periodica e non periodica. Sono previste due ipotesi di clandestinità: a) se non siano state adempiute le formalità di legge per la pubblicazione o diffusione della stampa, ma si possano altrimenti identificare le persone indicate nell'art. 61 (direttore, redattore responsabile, autore della pubblicazione, editore, stampatore), troveranno applicazione le disposizioni di quest'ultimo articolo; b) se siano ignoti o non imputabili le persone indicate nell'art. 61, dei reati commessi a mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgino gli stampati.

Reato circostanziato (art. 65 e 66). Le circostanze comuni del reato aggravanti e attenuanti sono formulate con maggiore sintesi (progetto preliminare: art. 62, 63, 64).

Circostanze aggravanti (art. 65 n. 3): è stata aggiunta la circostanza dell'avere, nei delitti colposi, agito non ostante la previsione dell'evento, costituendo ciò un grado più intenso di colpa, ed essendo indice di maggiore pericolosità.

(Art. 65 n. 5). Si considera come aggravante l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; vi sono due limiti: la specie della circostanza, e la potenzialità di essa ad ostacolare, o diminuire la difesa pubblica o privata. Il tempo di notte costituirà aggravante, solo se la difesa sia stata, o potesse essere ostacolata.

(Art. 65 n. 9 e n. 10). È importante la distinzione tra il caso di reato commesso da un ministro del culto, e reato commesso contro un ministro del culto: nella prima ipotesi l'aggravante si verifica qualunque sia il culto al quale il ministro appartiene, anche se

non ammesso nello Stato; nella seconda ipotesi l'aggravante ha luogo solo se il delitto sia commesso contro un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso, non potendo i ministri dei culti non ammessi fruire della particolare tutela inerente all'aggravamento della pena.

Circostanze attenuanti (art. 66 n. 1). Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: il giudice attraverso i moventi potrà fare una giusta valutazione delle passioni; è stata soppressa la « causa di onore » (art. 64 n. 1 progetto preliminare), perchè essa si risolve in un particolare motivo di valore sociale o morale, e non potrà quindi invocarsi da chi, col proprio fatto delittuoso o illecito, si sia posto in una situazione disonorevole.

(Art. 66 n. 2). Aver agito in stato di ira determinata da un fatto ingiusto altrui; tale fatto deve essere realmente avvenuto ed effettivamente ingiusto, e l'errore dell'agente sulla esistenza del fatto e la ingiustizia del medesimo non può giovare al colpevole. Dal sistema del progetto consegue che è ammessa la legittima difesa putativa, ma è esclusa la provocazione putativa: quest'apparente contraddizione si spiega con la diversa natura dei due istituti.

Il progetto preliminare, prevedendo come attenuante l'aver commesso il fatto in stato d'intima emozione determinata da grave avventura, rendeva penalmente operativa la causa incolpevole che avesse agito sul soggetto attivo del reato, determinando in lui uno stato di emozione intensa: questa ipotesi nel testo definitivo è stata soppressa, sul riflesso che essa può rientrare nei motivi di particolare valore morale o sociale. Non si è voluto attribuire efficacia attenuante allo stato emotivo come tale: gli stati emotivi o passionali saranno dal giudice presi in considerazione soltanto nei limiti dei motivi.

(Art. 66 n. 5) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o omissione del colpevole, il

fatto doloso della persona offesa; si è qui voluto differenziare il problema del rapporto di causalità (art. 45), da quello della determinazione della quantità del reato; e sotto questo secondo profilo è prevista come attenuante la circostanza che a determinare l'evento sia concorso anche il fatto doloso della vittima; del fatto colposo della vittima il giudice potrà tenere conto entro i limiti della pena.

Reato continuato (art. 84). Per evitare l'eccessivo rigore delle pene cui dava luogo il sistema accolto nel progetto preliminare (art. 79), si è stabilito che le disposizioni sul concorso non si applicano a colui che, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, ancorchè di diversa gravità. In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. La locuzione « si considerano come un solo reato » dell'art. 84 chiarisce, che il reato continuato importa unificazione soltanto allo scopo di escludere l'applicazione delle norme sul concorso di reati e degli altri effetti giuridici che attengono alla delinquenza reiterata; ma ad ogni altro effetto le diverse violazioni devono considerarsi come reati distinti.

6°) Titolo 4°: *Del reo e della persona offesa dal reato. Tendenza a delinquere* (art. 111, 112, 113). Maggiore precisazione ha avuto il tipo di « delinquente per tendenza », il quale non va confuso col delinquente nato, o assolutamente incorreggibile, o costituzionalmente votato alla criminalità, nè col delinquente comunque colpito da forme di malattie mentali, o affetto da tare costituzionali clinicamente apprezzabili, che tocchino la intelligenza o la volontà. Il delinquente per tendenza è anzitutto un imputabile, cioè capace d'intendere e di volere; trattasi di individui nei quali il difetto del senso morale e sociale non si associa ad

alcun disturbo psicologico nella sfera intellettuale o volitiva; spesso intelligentissimi e scaltri, i delinquenti per tendenza sono tuttavia privi del minimo di capacità etico-sociale per poter vivere nel consorzio umano, hanno per il delitto una inclinazione pronta ad esplodere, col concorso di determinate circostanze ambientali. Non si è quindi inteso di riprodurre il tipo antropologico criminale, riconoscibile da stigmati anatomico-biologiche.

A meglio ribadire questo concetto, invece di « istintiva tendenza a delinquere », il progetto definitivo parla di « particolare predisposizione al delitto, che trovi sua causa, non nell'infermità preveduta negli art. 91 e 92, ma nell'indole malvagia del colpevole ».

Inoltre non deve confondersi la *tendenza* con l'*abitudine* nel delitto: nel delinquente abituale il difetto di senso morale dipende quasi sempre da cause esterne, ambientali e sociali; in quello per tendenza, prevalentemente da fattori endogeni; il delinquente per tendenza, a differenza dell'abituale, può avere commesso anche un primo ed unico delitto; nell'interesse sociale non si può attendere che colui il quale fin dal primo delitto riveli una tendenza a delinquere commetta una serie di delitti per dichiararlo delinquente abituale. Imprescindibili necessità di difesa sociale esigono contro questa categoria di temibilissimi delinquenti l'aggravamento delle pene in quanto imputabili, l'applicazione di misure di sicurezza in quanto particolarmente pericolosi.

Concorso di persone nel reato (art. 114). Accolto il principio dell'egualianza della responsabilità e quindi, in via di massima, dell'egualianza della pena per tutti coloro che comunque partecipano al reato, è stata abbandonata l'aggravante del previo concerto (art. 109 n. 1 prog. preliminare); sia perchè il « previo concerto », inteso come semplice accordo preliminare, può ritenersi di regola compreso in altre aggravanti, come in quella del numero delle persone (art. 116 n. 1); sia perchè, quando il concerto assume contenuto program-

matico, realizza l'ipotesi dell'associazione a delinquere; sia infine perchè l'aggravante non si concilierebbe con l'attenuante concessa a favore delle persone che concorrono nel reato in speciali condizioni, ossia delle persone soggette all'altrui autorità o dipendenza, o di età minore degli anni 18, o in stato d'infermità o deficienza fisica.

Affermato il principio della eguaglianza della responsabilità per tutti i concorrenti, restava a risolvere il problema della individuazione della pena, in relazione alla pericolosità di ognuno di essi, da desumersi da vari elementi. L'art. 111 del prog. preliminare stabiliva doversi, a tale scopo, tenere conto anche della effettiva portata dell'azione commessa dal colpevole (quota di causalità nella determinazione dell'evento). Poichè la locuzione usata nel primo testo (*sic*: il giudice qualora ritenga che l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato) poteva dar luogo alle vecchie distinzioni tra partecipazione primaria e secondaria, distinzione che si è voluto abolire; nel nuovo testo (art. 117) è detto che la pena può essere diminuita per coloro tra i concorrenti che, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 137, abbiano rivelato minima capacità a delinquere.

In questo modo il giudice può diminuire la pena anche al di sotto del minimo legale, mentre il criterio direttivo per la valutazione della pericolosità del colpevole, a norma dell'art. 137, non consentirebbe di oltrepassare i massimi e i minimi dalla legge stabiliti.

Infine sono stati meglio regolati gli istituti della richiesta, della querela e della istanza; la quale ultima trae norma dalla disciplina della richiesta e della querela (art. 134).

7°) Titolo 5°: *Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena*. Circa i criteri che devono guidare il giudice nell'esercizio del potere discrezionale per applicare la pena, è stato soppresso nell'art.

132 il criterio sussidiario della pericolosità menzionato nel progetto preliminare: la pericolosità del reo in tanto deve essere tenuta presente nell'irrogazione della pena, in quanto coincide con la capacità a delinquere, intesa come attitudine dell'individuo a violare le norme giuridiche penali.

8°) Titolo 6°: *Della estinzione del reato e della pena. Prescrizione* (art. 162). Il progetto preliminare stabiliva che nei reati per i quali si procede a querela o a richiesta il termine decorresse dal giorno della querela o della richiesta, e che, in tutti i casi in cui la legge facesse dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione dovesse decorrere dal giorno dell'avverarsi della condizione. Nel progetto definitivo, delle due norme riguardanti il *dies praescriptionis* nei reati condizionali è stata conservata soltanto la seconda, che si riferisce alle condizioni vere e proprie del reato. Le altre condizioni, consistenti in una discrezionale manifestazione di volontà del soggetto offeso dal reato (richiesta, istanza, querela), non segnano il momento consumativo, ma danno vita al reato con effetto retroattivo *ex tunc*, facendo considerare il reato stesso esistente fin dal momento in cui il fatto fu commesso: per queste condizioni, conosciute in dottrina col nome di « condizioni di punibilità », trova applicazione il principio civilistico, in virtù del quale la condizione adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta la obbligazione (art. 1170 C. civ.). In tali casi, dovendosi il reato ritenere consumato fin dal momento in cui fu commesso il fatto, la prescrizione decorre da tale momento, e non da quello della presentazione della richiesta, dell'istanza o della querela.

Sospensione condizionale della pena (art. 167). Si sono stabiliti limiti di pena più larghi (fino a 18 mesi) non soltanto a favore dei minori degli anni 18, ma anche di coloro che abbiano compiuto gli anni 70, e si è esteso il beneficio all'imputato non presente, sia perchè l'as-

senza, in taluni casi, è indipendente dalla volontà dell'imputato, sia perchè è stato abolito il monito *de bene vivendo*.

9°) Titolo 7°: *Delle sanzioni civili*. Staccandole dal titolo delle misure di sicurezza, è stato fatto per le sanzioni civili un titolo autonomo, per marcare ancor più la differenza concettuale tra i due istituti. Una regolamentazione più completa trova il regime dell'ipoteca legale (art. 195) e, dell'ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro (art. 197).

10°) Titolo 8°: *Delle misure amministrative di sicurezza*. Questa parte ha subito notevoli modificazioni, che hanno dato più snellezza al sistema, e maggiore organicità alla distinzione tra misure personali e misure patrimoniali. Tra queste ultime la confisca speciale (da non confondere con la confisca generale dei beni del condannato che è pena accessoria, art. 29) ha subito la seguente modificazione: per la confisca obbligatoria delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o alienazione delle quali costituisce reato, il progetto definitivo, a differenza di quello del 1927, esclude l'applicabilità di tale misura allorchè il reato abbia come presupposto il difetto di un'autorizzazione di polizia, e la cosa appartenga a persona estranea al reato (art. 247 parte ult.).

La chiusura di un pubblico esercizio (art. 246) nel progetto preliminare era stata compresa tra le misure personali, mentre nel progetto definitivo è stata considerata come misura patrimoniale. Tale spostamento di collocazione è stato consigliato dalle seguenti considerazioni: per la chiusura non può trovare applicazione nè la regola dell'accertamento della pericolosità del colpevole, essendo essa ordinata per taluni reati in base a pericolosità presunta; nè il principio della durata a tempo indeterminato, perchè l'opportunità di non convertire questo mezzo in una causa di disoccupazione ha consigliato di contenere entro un termine assai ristretto (da tre giorni a un mese) questo spe-

ciale provvedimento di sicurezza. Per le stesse considerazioni sono stati limitati i casi in cui la chiusura può ordinarsi, ed è stata eliminata la facoltà di applicarla anche in periodo istruttorio.

11°) LIBRO II. — Dei delitti in specie.

Titolo 1°: *Dei delitti contro la personalità dello Stato*. I delitti di spionaggio e di rivelazione hanno avuto una sistemazione più organica e una formulazione più chiara. Sono state previste tre nuove ipotesi criminose:

1°) art. 263: procacciamento di notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere segrete, ovvero di notizie di cui l'autorità competente abbia vietata la divulgazione: se si tratti di segreti di Stato ed il colpevole abbia agito a scopo spionistico politico o militare, si applicherà l'art. 264 relativo allo spionaggio; se si tratti di notizie semplicemente riservate, e concorra il fine di spionaggio, si applicherà l'art. 265;

2°) art. 265 parte ult. (spionaggio di notizie): sono penalmente protette alcune notizie le quali non costituiscono oggetto di segreti militari nel senso stretto della parola e neanche segreti di Stato; di tali notizie è vietato il procacciamento a scopo spionistico, ed il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto possa derivare nocimento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari.

3°) art. 269 parte ultima (rivelazione di notizie): è previsto il caso di rivelazione di notizie non aventi carattere riservato, ma tali da poter nuocere agli interessi vitali dello Stato; deve concorrere lo scopo di spionaggio. È questa una disposizione analoga a quella preveduta, in tema di spionaggio di notizie, nell'art. 265.

12°) Titolo 2°: *Delitti contro la pubblica amministrazione*. — Nozione di pubblico ufficiale, di persona incaricata di un pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 362, 363, 364): dal complesso di queste norme risultano chiari i concetti di « funzione pubblica » — « servizio pubblico » — « servizio di pubblica necessità », e risulta inoltre che il progetto non aderisce alla opinione di coloro che negano qualsiasi differenza tra pubblica funzione e servizio pubblico.

Il progetto preliminare tra le persone incaricate di un servizio pubblico comprendeva oltre gli impiegati anche « gli agenti dello Stato o di altro ente pubblico » (art. 365 n. 1); tale ultima denominazione è stata soppressa nel progetto definitivo, per dissipare il dubbio che la legge penale volesse considerare quelle persone come esercenti non già una pubblica funzione, ma un pubblico servizio.

Tra le persone che volontariamente esercitano una pubblica funzione o un pubblico servizio non devono comprendersi l'usurpatore, il funzionario di fatto, e l'utile gestore di un servizio pubblico.

Le persone esercenti servizi di pubblica necessità sono divise in due gruppi: a) persone che esercitano determinate professioni per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (es. forense, sanitario, ecc.); b) persone esercenti attività dichiarata di pubblica necessità dall'Autorità amministrativa (progetto prel., art. 364).

Il progetto definitivo per il primo gruppo ha aggiunto al requisito della speciale abilitazione l'altro requisito dell'obbligo del pubblico di valersi per determinati bisogni dell'opera di quei tali professionisti. Il concetto di pubblica necessità rimane così ben definito in rapporto a determinate professioni, meritevoli di una particolare tutela penale (art. 364).

13°) Titolo 3°: *Delitti contro l'amministrazione della Giustizia*. — *Subornazione* (art. 382). Questo delitto ha

subito nel progetto definitivo notevoli modificazioni. 1° È stata soppressa l'ipotesi della subornazione a commettere una frode processuale: la subornazione è incriminata in quanto si risolve nel turbamento di una funzione pubblica, inerente allo stesso tentativo di corrompere un testimone, un perito o un interprete; nella frode processuale si tende invece ad alterare lo stato delle cose, dei luoghi e delle persone, ingannando, non corrompendo il giudice o il perito. 2° Il progetto preliminare non prevedeva il caso che la offerta o promessa di danaro o altra utilità venisse accettata, ma senza che la falsità seguisse; senza una disposizione espressa il subornatore, in siffatta ipotesi, sarebbe rimasto impunito, in applicazione della norma contenuta nell'art. 119 (non è punibile la istigazione accettata e non eseguita). Colma questa lacuna l'art. 382 capov. il quale prevede il caso in cui « la offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa ».

Divulgazioni di verbali o di notizie riguardanti il duello. — L'art. 407 prevede il nuovo delitto consistente nel fatto di colui che pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto, notizie o verbali relativi a duello.

14°) Titolo 4°: *Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*. — Come dianzi si è detto, la speciale importanza della materia consigliò di inserire questo titolo, che nel progetto preliminare era il 9°, subito dopo i delitti che più particolarmente attengono alla personalità dello Stato, all'amministrazione pubblica e all'amministrazione della Giustizia.

Si è poi modificata la denominazione originaria (delitti contro i culti e il sentimento religioso), per porre in evidenza che si vuol tutelare non soltanto la manifestazione esteriore della fede religiosa (culto in senso stretto), ma anche la fede religiosa per sé medesima, ossia come istituzione.

La materia ha nel progetto definitivo un diverso

collocamento, in quanto sono previste come ipotesi fondamentali e più gravemente punite quelle nelle quali i fatti sieno commessi contro la religione cattolica; e come ipotesi punite meno gravemente quelle di fatti commessi contro culti ammessi nello Stato.

Tale innovazione risponde meglio alla preminenza che lo Stato fascista riconosce alla religione cattolica, proclamata Religione ufficiale dello Stato (art. 408).

15^o) Titolo 5^o: *Delitti contro l'ordine pubblico. Assistenza agli associati* (art. 424). — Ad evitare ogni dubbio circa la differenza tra concorso di altre persone nel reato di associazione per delinquere, ed il delitto di assistenza agli associati, si è eliminata la ipotesi del « prestare assistenza »; si è inoltre sostituita la parola « vitto » alla parola « vettovaglie », precisando che il rifugio e il vitto debbano darsi o fornirsi a taluna delle persone che partecipano all'associazione (art. 414 prog. prel.): solo in questo caso in cui le cibarie sono subito consumate si soddisfa immediatamente il bisogno alimentare altrui.

È stata inoltre concessa l'impunità ai prossimi congiunti (art. 311 p. ult.).

16^o) Titolo 6^o: *Delitti contro l'incolumità pubblica*. — La materia è stata distribuita nei vari capi con criteri più organici, comprendendo nel capo 1^o i delitti di comune pericolo mediante violenza, nel capo 2^o i delitti di comune pericolo mediante inganno, nel capo 3^o i delitti colposi di comune pericolo, nel capo 4^o le disposizioni comuni.

Tale sistemazione ha giustificazione nel fatto che per i delitti commessi con frode, non potendo configurarsi l'ipotesi colposa, era opportuno fare un capo autonomo, che è il terzo.

Pericolo causato nel condurre un veicolo (art. 456). Il testo del progetto definitivo dà a questo delitto, denominato nel progetto preliminare « Delitto di eccessiva velocità », struttura di delitto colposo, riservando al magistrato il giudizio sull'esistenza dell'eccesso

nella velocità e sulla esistenza della « situazione di pericolo ».

Le azioni od omissioni che possono creare un pericolo per la pubblica incolumità sono, di regola, previste come contravvenzioni, ma possono effettuarsi in circostanze tali da costituire un delitto colposo; esse sono perciò tutte comprese nell'ampia formulazione dell'art. 456.

17^o) Titolo 7^o: *Delitti contro la fede pubblica* — *Parti dell'atto pubblico facenti fede fino a querela di falso* (art. 491 prog. preliminare): è stata soppressa la definizione relativa alle parti dell'atto pubblico facenti fede fino a querela di falso, ossia quelle parti nelle quali il pubblico ufficiale attesta fatti da lui compiuti o seguiti in sua presenza. La nozione dell'atto pubblico è data da altri rami del diritto; agli effetti della legge penale il concetto di atto pubblico è più largo di quello che risulti dall'art. 1315 C. civ., perchè comprensiva degli atti legislativi, amministrativi, giurisdizionali, emanati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Secondo la più autorevole dottrina, l'art. 1315 C. civ. si riferisce non solo all'attestazione di atti contrattuali e di ultima volontà, ma di atti giuridici di qualsiasi altra specie, da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, chiamato alla recezione dell'atto, secondo forme determinate, per imprimergli la pubblica fede.

Falsità in scrittura privata (art. 493). — La condizione che l'atto abbia efficienza giuridica, cioè forza probatoria rispetto a un diritto, o a un obbligo, o a un rapporto giuridico anche non patrimoniale, risulta dalla nozione stessa di « scrittura ». Mentre per il falso in atto pubblico accanto alla falsità materiale (art. 484, 485, 486) è disciplinata la falsità ideologica (art. 487, 488, 489, 491), per il falso in scrittura privata invece la falsità ideologica rimane anche per il progetto impunita.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di

un servizio pubblico (art. 501). L'art. 492 del progetto preliminare disponeva che le falsità commesse dagli impiegati o agenti dello Stato o di altro ente pubblico o dagli incaricati di un pubblico servizio negli atti redatti nell'esercizio delle loro attribuzioni fossero da considerare come falsità commesse da pubblici ufficiali in atti pubblici. Potendo sorgere dubbio se si trattasse di equiparazione ai soli fini della pena, o a tutti gli effetti, si è modificato l'articolo, nel senso di riferirlo ai soli atti che gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, non pubblici ufficiali ma incaricati di un servizio pubblico, redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni: tali atti sono indubbiamente atti pubblici.

18°) Titolo 8°: *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*. Non è stato riprodotto nel progetto definitivo l'art. 517 del progetto preliminare, che prevedeva il delitto di rivelazione, a danno della industria nazionale, di scoperte o invenzioni scientifiche o industriali, sul riflesso che, non esistendo una legge che regoli tale materia, il nuovo codice avrebbe creato una specie di norma in bianco, non potendo esservi sanzione per la violazione del diritto di prelazione dello Stato, finchè il diritto stesso non fosse legislativamente riconosciuto.

Aggiotaggio (art. 509): l'ipotesi base, che conserva il carattere di reato di pericolo, richiedendosi per la consumazione del delitto che sia messa in pericolo la normalità delle contrattazioni, è configurata nel fatto di colui che pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose, o adopera altri artifici, atti a turbare il mercato interno dei valori o delle merci. È stato soppresso l'inciso « anche in concorso di altre cause » dell'art. 499 prima parte del progetto preliminare, per evitare eccessive conseguenze, e perchè la norma in esame non poteva avere una portata più estesa delle disposizioni contenute nell'art. 45, le quali dovranno disciplinare tutte le ipotesi di concorso di

cause anche per questo delitto. Nel nuovo testo infine alle parole « mezzi fraudolenti » del progetto preliminare sono state sostituite le altre « altri artifici », in considerazione che la prima formula, essendo troppa restrittiva, poteva riferirsi ai soli mezzi obbiettivamente illeciti, mentre nel concetto di « artifici » possono comprendersi quelle forme di attività obbiettivamente lecite, che siano nondimeno poste in essere artificiosamente, avuto riguardo alle modalità di realizzazione.

Nelle parole « atti a turbare » si è voluto fissare il concetto di idoneità a produrre l'evento di pericolo, che perfeziona l'aggiotaggio.

Serrata e Sciopero (art. 510, 511, 512). Nel progetto definitivo si sono espressamente determinati i casi di serrata e di sciopero costituenti reati, e si sono differenziate le varie ipotesi, a seconda del fine che si propone l'agente. Nell'art. 513 è configurato lo sciopero di solidarietà e lo sciopero di protesta.

Una nuova forma di astensione dal lavoro, suggerita da alcune decisioni della magistratura del lavoro, è quella dell'art. 514, riguardante gli esercenti di aziende industriali o commerciali, che, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più, sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi previsti negli articoli che disciplinano lo sciopero e la serrata: infatti, secondo la legge sindacale, non potevano considerarsi datori di lavoro i gestori di aziende commerciali, che non avessero dipendenti.

È stato soppresso l'art. 506 del progetto preliminare, che aggravava la pena per i datori di lavoro e lavoratori responsabili di sciopero o serrata, quando avessero presenziato ad atti di violenza o minacce, compiuti in occasione dell'abbandono collettivo o della irregolare prestazione del lavoro. In tale ipotesi si applicheranno le norme generali sul concorso.

Boicottaggio (art. 515). L'elemento materiale di questa figura delittuosa, nuova rispetto al codice vigente, consiste nel fatto di indurre, mediante propa-

ganda o valendosi dell'autorità proveniente da partiti, leghe o associazioni, una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.

Ad eliminare incertezze di interpretazione, se nel caso di violenze o minacce verso la persona indotta a boicottare altri si dovesse ritenere il concorso tra il delitto di boicottaggio e quello di violenza privata, o non piuttosto soltanto il boicottaggio, si è aggiunto nell'art. 515 il capoverso, nel quale è detto espressamente che, « se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni ».

Sabotaggio (art. 516). Il capoverso, che prevede una forma di danneggiamento qualificato dalla natura degli oggetti sui quali cade l'attività del colpevole, nel nuovo testo è stato meglio coordinato col reato di danneggiamento (art. 650), dal quale è stata mutuata la materialità del reato con la formula « distrugge in tutto o in parte, o deteriora gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero distrugge, disperde, deteriora, o rende, in tutto o in parte, inservibili. . . . »: lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro differenzia il boicottaggio dal danneggiamento; il concorso tra questi due reati è escluso dai principi generali desunti dagli articoli 15 e 84; mentre il concorso con reati più gravi (es., art. 507) è escluso dall'inciso iniziale del capoverso « qualora il fatto non costituisce reato più grave ».

Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro (art. 517). L'art. 509 del progetto preliminare usava la formula generica di inosservanza di decisioni della magistratura del lavoro; nel progetto definitivo si è limitata la tutela penale alle sole decisioni pronunciate su controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. Le decisioni su controversie individuali sono giudicate dall'autorità giudiziaria (R. D. 26 febbraio 1928 n. 271), e non presentano

quel carattere generale che giustifica la sanzione punitiva data nell'interesse pubblico alle decisioni su controversie collettive.

Inoltre, quanto ai soggetti attivi, il progetto preliminare parlando di « lavoratori » dava al delitto carattere di reato collettivo; il nuovo testo usando la parola « il lavoratore » ha inteso stabilire che anche il lavoratore singolo può individualmente rendersi inosservante.

L'elemento materiale del reato consiste nel « rifiuto sotto qualsiasi pretesto, o, comunque, nella omissione di eseguire una decisione. . . . »: con questa previsione più larga rispetto all'art. 22 della legge sindacale, si è voluto colpire anche la « la inerzia passiva » usata come mezzo di ribellione, la quale, se impunita, renderebbe vano il rigore della nuova disciplina sui contratti collettivi di lavoro.

12°) Titolo 9°: *Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume*. — È stato soppresso l'art. 528 relativo alle relazioni omosessuali, in considerazione che in Italia tale abominevole vizio non è talmente diffuso da meritare una particolare sanzione penale.

Atti violenti di libidine (art. 529). Ad evitare le difficoltà alle quali dà luogo l'indagine sulla intenzione del colpevole, il progetto punisce come atto di libidine (art. 529), e non come tentativo di violenza carnale (art. 527-528), l'atto di libidine diretto a commettere una congiunzione carnale; fa cioè rientrare nella figura criminosa dell'art. 529 gli atti di libidine anche se diretti alla congiunzione carnale, quando questa non si sia verificata, dando così importanza per la definizione del reato, anziché allo scopo dell'agente, alla natura e alle modalità dell'atto. Siffatto sistema impedisce che l'atto libidinoso diretto alla violenza carnale sia punito, come tentativo, meno gravemente di quello che avverrebbe se fosse fine a sè stesso. Il tentativo di violenza carnale si verificherà in rapporto ai soli atti che, sebbene diretti alla congiunzione carnale, non integrano gli estremi di un atto di libidine.

Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art. 534). Questo delitto nuovo rispetto al codice vigente, e troppo ampiamente formulato nel progetto preliminare (art. 525) specialmente per l'assenza di ogni limite di età nel soggetto passivo, è stato completamente riveduto nel progetto definitivo. Mantenuta la qualità di « persona coniugata » nel colpevole, dalla quale profuisce univocamente la malafede del seduttore che promette ciò che sa di non potere mantenere, si è richiesta nella donna sedotta la minore età, e nell'agente un minimo di raggiro, cioè un'attività, un fatto commissivo che determini nella vittima la « induzione in errore ». Infine si è detto esplicitamente che si ha « seduzione » quando vi sia stata « congiunzione carnale », prescindendosi dallo *status verginitatis* nella sedotta e dalla conseguente deflorazione. Tuttavia dalla configurazione del reato risulta che, se la donna sedotta non deve essere una vergine, deve tuttavia essere stata indotta alla congiunzione non « per disonestà di costumi, ma per l'opera ingannatrice del colpevole, da cui ella fu tratta a fidare nelle nozze riparatrici ».

Atti osceni (art. 535). Secondo il progetto preliminare, costituiva oltraggio al pudore, oltre l'« atto osceno », anche la « manifestazione verbale oscena » (art. 527). Nel nuovo testo sono state soppresse le « manifestazioni verbali » per un miglior coordinamento tra questo delitto e il turpiloquio costituente contravvenzione, e perchè la parola « atto » ha un significato amplissimo comprensivo dell'atto osceno reale e dell'atto osceno simbolico; perciò nella dizione generica dell'art. 535 rientrano tutte le forme di attività (reali, simboliche, verbali) aventi carattere di oscenità, che non si riducono a semplice turpiloquio e che non sono contemplate da altre specifiche previsioni.

Data l'incertezza del criterio differenziale tra pudore e decenza, il nuovo testo, modificando il primo progetto, ha considerato come atto osceno delittuoso l'ipo-

tesi di chi mostra nudità invereconde (art. 749 prog. preliminare); inoltre, ad evitare un possibile indebolimento della tutela penale per effetto dell'indagine sull'elemento psicologico, ha preveduto, accanto alla figura dolosa di oltraggio al pudore (art. 535 parte prima), gli atti osceni commessi per colpa (art. 535 capov.). Da questa nuova sistemazione consegue che la materialità delle contravvenzioni rimane limitata agli atti contrari alla pubblica decenza (art. 741). Non v'ha poi dubbio che ad integrare il delitto di oltraggio al pudore, configurato nella parte prima dell'art. 535, sia sufficiente il dolo generico (art. 45), che si traduce nella consapevolezza che l'atto compiuto abbia carattere di oscenità.

Circa la nozione di atti e oggetti osceni è fissato il concetto che il carattere di oscenità di un atto si desume dalla sua attitudine, secondo il comune sentimento, a offendere il pudore medio di un determinato popolo in un determinato momento storico. Il progetto preliminare (art. 531) estendeva la tutela penale oltre che al pudore pubblico anche al pudore privato, concepito come sentimento individuale di pudicizia; ma tale ampia nozione del pudore è sembrata eccessiva ai fini della repressione, che pertanto è stata limitata alla protezione del solo « pudore medio » (art. 538). Secondo poi il capov. dell'art. 538 non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera scientifica, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita o, comunque, procurata a persona minore degli anni 18. La salvezza è stata aggiunta nel nuovo testo, in considerazione delle inderogabili necessità dell'insegnamento e dello studio.

Incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 539). Duplice è la materialità di questo reato: il pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione; la propaganda a favore delle pratiche antifecondative. Prevedeva inoltre l'art. 532 capov. del progetto preliminare l'ipotesi di colui che, a fine di lucro, som-

ministrasse mezzi atti a impedire la fecondazione, salvo che la somministrazione fosse fatta per ragioni profilattiche; tale capoverso è stato soppresso, in considerazione che praticamente il divieto di somministrare mezzi antifecundativi avrebbe ostacolato l'uso di quelle precauzioni necessarie a impedire la diffusione delle malattie veneree.

Corruzione di minorenni (art. 540). La formulazione dell'art. 533 del primo progetto è stata modificata in modo da comprendere nella materialità del reato tutte le svariate forme con cui può manifestarsi l'atto libidinoso corruttore; inoltre al capoverso del nuovo testo è detto che « non vi è reato, se il minore sia persona moralmente corrotta », in sostituzione della seguente formula più ampia del progetto preliminare « non vi è reato se il minore sia persona che eserciti il meretricio, o risulti comunque moralmente corrotta »; il giudice caso per caso dovrà indagare se il minore sia già corrotto, in modo da escludere la possibilità che gli ulteriori atti di libidine abbiano avuto alcuna influenza corruttrice.

La Relazione dice a tal punto che, secondo l'indirizzo seguito dal progetto, l'atto di libidine è comprensivo di ogni forma nella quale può estrinsecarsi la libidine, non esclusa la « congiunzione carnale », la quale, fisiologicamente, è a considerarsi l'atto di libidine per eccellenza.

Delitti di lenocinio (art. 541, 542, 545, 546, 547). Tutta la materia del lenocinio all'interno e all'estero ha nel progetto definitivo una più organica sistemazione, sia per una più marcata differenziazione tra lenocinio violento e lenocinio fraudolento, sia per una più precisa formulazione del lenocinio familiare e del lenocinio all'estero.

Età della persona offesa. L'art. 549, nuovo rispetto al progetto preliminare, stabilisce che, « agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il colpevole risponde del reato, ancorchè ignori l'età

della persona offesa, quando questa sia minore degli anni sedici ». Secondo i principî generali, l'età minore del soggetto passivo è elemento costitutivo del delitto, e quindi di essa il colpevole deve avere la consapevolezza; ad evitare un indebolimento della difesa dei minori, soprattutto nell'età nella quale hanno maggior bisogno di protezione, si è stabilito con la nuova norma che il colpevole dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume risponde del reato, anche se ignori l'età della vittima, quando questa sia minore degli anni 16.

Rapporto di parentela. L'art. 550 dispone che « agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela sia considerato elemento costitutivo o come circostanza aggravante, o attenuante, o come causa di non punibilità, alla filiazione legittima è equiparata la filiazione illegittima ». Lo stesso articolo nel capoverso, chiarificando il corrispondente capoverso dell'art. 539 del primo progetto (*sic*: la prova della filiazione illegittima è regolata dalle leggi civili), prescrive che « il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, ancorchè per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone ». Pertanto, se la legge civile concede la prova per accertare una determinata « condizione di filiazione », tale accertamento può eseguirsi anche agli effetti penali, col solo limite dell'osservanza delle restrizioni probatorie imposte dalla legge civile. Consegue che spetta al figlio naturale, in sede penale, la prova della filiazione illegittima in tutte le ipotesi nelle quali al medesimo compete il diritto di agire per ottenere gli alimenti (art. 193 C. civ.), senza distinguere se trattasi di figlio naturale semplice, adulterino, o incestuoso.

20°) Titolo 10°: *Delitti contro la famiglia*. — *Incesto* (art. 563). Per la punibilità del delitto d'incesto è stata ripristinata la condizione del « pubblico scandalo », che era stata soppressa nel primo progetto (art.

564), e che è richiesta dal codice del 1890 (art. 337). Del pubblico scandalo conseguente all'incesto il progetto preliminare faceva una circostanza aggravante (art. 564 n. 1).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 569). Questa nuova figura criminosa ha avuto una maggiore precisazione nel progetto definitivo. Il quale disciplina la duplice ipotesi di:

a) abbandono morale della famiglia, la cui materialità si traduce nell'abbandono del domicilio domestico per le persone che hanno obbligo di convivenza o coabitazione, nel serbare una condotta comunque contraria all'ordine e al buon costume delle famiglie, nel sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge;

b) abbandono materiale della famiglia, che si concretizza nel fatto di malversare o dilapidare i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge; ovvero nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, che non sia legalmente separato per sua colpa.

Con questa seconda ipotesi, si è creata una figura autonoma dall'istituto civilistico sugli alimenti, mantenendo però sempre, come base dell'incriminazione, l'obbligo alimentare. Perciò non si è seguito il sistema franco-belga (leggi 1924-1928), che munisce di sanzione penale la violazione dell'obbligo alimentare legalmente accertato, con procedura preliminare rapidissima: il progetto italiano, dando massimo rilievo al concetto della violazione dell'obbligo di assistenza familiare, punisce ciò che contrasta col senso etico della famiglia: il rifiuto dei mezzi di sussistenza, normalmente necessario ad integrare l'elemento materiale del reato.

21°) Titolo 11°: *Delitti contro le persone — Premeditazione*. Non era contemplata nel progetto preliminare, e non è espressamente prevista neppure nel pro-

getto definitivo. Così si esprime su questo interessante punto la *Relazione*: « È a tutti noto quali difficoltà ed incertezze si incontrassero nella definizione scientifica della premeditazione. La dottrina aveva da tempo rilevato la inidoneità e la insufficienza del criterio cronologico nel fissarne una esatta e realistica nozione, ed aveva invece posto in luce due elementi, a cui tale nozione poteva meglio essere affidata: l'elemento subiettivo relativo alla particolare malvagità dei moventi criminosi, e quello obbiettivo concernente il modo di consumazione del delitto. Da ciò scaturiva la natura complessa della premeditazione e derivava la necessità di valutare, volta a volta, quale di siffatto duplice carattere fosse, in ciascuno degli episodi criminosi, prevalente, dovendosi a tale determinazione adeguare la comunicazione della circostanza alle persone che fossero concorse nell'omicidio ».

È parso perciò utile scindere il contenuto della premeditazione, prevedendo partitamente, quali circostanze autonome, solo quegli elementi che, anche tradizionalmente, ne costituivano i veri coefficienti strutturali. Il progetto quindi prevede come circostanza aggravante speciale per l'omicidio l'« uso di mezzi insidiosi » (art. 577 n. 2 prog. preliminare, art. 576 n. 2 prog. definitivo), e come circostanza aggravante generale l'« avere agito per motivi obbiettivi » (art. 62 n. 1 prog. preliminare, art. 65 n. 1 prog. definitivo): « questi due elementi soggettivo e oggettivo sono sufficienti a comprendere tutte quelle situazioni di maggiore gravità del delitto, a cui tradizionalmente, la premeditazione soleva riferirsi ».

L'elemento cronologico nella premeditazione si può ritenere non abbia, in via di massima, valore per affermare una maggiore pericolosità nel colpevole.

Infanticidio per causa di onore. L'art. 577 dà una definizione dell'infanticidio del tutto indipendente da quella dell'omicidio, in modo da dissipare ogni dubbio sulla sua natura di reato autonomo; l'art. 577 prevede inoltre il feticidio (cagionar la morte del feto

durante il parto), anch'esso come reato autonomo rispetto all'omicidio.

Da questa costruzione giuridica consegue che i terzi, concorrenti con taluna delle persone indicate nell'art. 577, risponderanno di infanticidio o di feticidio. Le disposizioni contenute nel capov. dell'art. 577 presuppongono che la madre o taluno dei prossimi congiunti abbia agito « a causa di onore »; che, se tale particolare motivo non esistesse, si applicheranno le norme sull'omicidio.

Omicidio del consenziente. L'art. 578 punisce, come reato a sè stante, il fatto di chiunque cagiona la morte di una persona col suo consenso; non si è voluto disciplinare una causa di esclusione del reato per il caso della cosiddetta eutanasia, ma si è ipotizzata una figura autonoma di reato con pena attenuata, in quanto non si può disconoscere l'influenza minorativa del consenso dell'ucciso sulla gravità del delitto, sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Istigazione o aiuto al suicidio. L'art. 579 prevede il delitto di partecipazione all'altrui suicidio, come titolo autonomo di reato, del quale elemento essenziale è che la uccisione sia materialmente eseguita dalla vittima. Nel nuovo testo sono meglio chiarite le varie forme di partecipazione: determinazione diretta a formare l'altrui proposito suicida, rafforzamento diretto a rendere definitivo un proposito già formato, agevolazione qualsiasi per l'esecuzione della volontà suicida. Il nuovo testo prevede inoltre l'istigazione o l'aiuto al suicidio, a cui non segna l'evento letale, ma soltanto una lesione grave o gravissima.

Lesione personale. L'art. 581 non ripete la definizione della lesione personale data dall'art. 581 del primo progetto (sic.: è lesione qualsiasi trauma da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente); ma si limita a dire che costituisce lesione l'azione od omissione da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. L'art. 582 fissa i termini massimi di durata

della malattia o della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, innovando al primo progetto, che non prescriveva limite alcuno (art. 583).

Omicidio preterintenzionale. L'art. 584 del primo progetto prevedeva il delitto di lesioni personali seguite da morte, senza precisare la nozione del delitto oltre l'intenzione; onde poteva sorgere dubbio se la conseguenza non voluta della morte, anziché un titolo autonomo di reato, costituisse una circostanza aggravante obbiettiva del delitto di lesioni. Ad ovviare a questi inconvenienti l'art. 583 del progetto definitivo contempla il fatto di chi, con atti diretti a commettere un delitto di percosse o lesioni, cagiona invece la morte; configurandolo come reato autonomo, in quanto la morte, evento non voluto, è elemento costitutivo. Ove poi la morte o la lesione siano conseguenze non volute di altro delitto doloso, si applicherà l'art. 585.

Lesione personale del consenziente. Questo reato preveduto nell'art. 588 del primo progetto è stato soppresso. Così è scritto su tal punto nella Relazione: « Nel nostro ordinamento giuridico molteplici sono i casi in cui viene riconosciuto all'individuo la facoltà di disporre della propria integrità fisica: sia per sottoporsi a operazioni chirurgiche od estetiche, sia per partecipare a manifestazioni sportive e a giuochi, dei quali la violenza sia elemento essenziale. In tali casi il consenso dell'offeso deve necessariamente portare alla discriminante di quelle lesioni che siano cagionate nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva; perchè nessuno può essere punito per fatti che costituiscono esercizio di un'attività lecita, trovi essa il suo riconoscimento nel diritto testuale, ovvero nel diritto consuetudinario. La consuetudine in questa ipotesi conferisce all'individuo un diritto di disponibilità della propria persona, e, in conseguenza, la facoltà di sottoporsi a talune menomazioni nella sfera della integrità fisica. Se nei detti delitti le lesioni sieno inferte oltre i limiti dell'attività consentita, il colpevole ri-

sponderà, in correlazione all'indagine sull'elemento psicologico, a titolo di dolo o di colpa. Il violare, invero, i detti limiti importa agire oltre il consenso, e, quindi, senza il consenso della vittima; e il problema del consenso non potrà avere, in tal caso, alcuna rilevanza nella determinazione della responsabilità».

Aborto (art. 594, 595, 596, 597, 598, 600). Le varie ipotesi del delitto di aborto hanno avuto nel progetto definitivo una disciplina più precisa e un migliore coordinamento con gli altri delitti preveduti nel capo I del titolo XI.

Figura nuova rispetto al progetto preliminare è quella dell'art. 599, riguardante atti abortivi su donna ritenuta incinta. Sono previste due ipotesi: la somministrazione alla donna di mezzi per procurare l'aborto; la consumazione su di lei di atti egualmente diretti all'aborto. Caratteristica di questa previsione è che la donna non deve essere incinta, e che il colpevole, che ha intendimento di provocare l'aborto, ritenga che la donna sia incinta. Può concorrere o meno il consenso della donna. Condizione di punibilità è che dal fatto derivi una lesione personale o la morte della donna. In questi casi rimane leso il solo bene giuridico della vita o dell'integrità fisica della donna; in assenza di concepimento, manca ogni attentato al prodotto del concepimento stesso; perciò al colpevole si applicano le pene stabilite per le lesioni personali e per l'omicidio preterintenzionale.

22°) Titolo 12°: *Delitti contro il patrimonio*. — Questi delitti non contengono notevoli innovazioni rispetto al progetto preliminare. Una precisazione più tecnica e più sintetica hanno avuto le circostanze aggravanti del furto (art. 640); mentre la ricettazione che nel progetto del 1927 era sotto il capo I intitolato « Dei delitti accessori contro il patrimonio » è stata compresa nel capo II « dei delitti contro il patrimonio mediante frode » (art. 663), essendo sembrato anche per tale

delitto prevalente, come elemento di classificazione, quello della frode intesa in senso ampio.

Furto. Il capov. dell'art. 639 dispone che, « agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di cosa mobile è compresa anche l'energia elettrica e ogni altra che abbia un valore economico ».

Così si esprime in proposito la Relazione: « La necessità del valore economico è destinata a stabilire i limiti del campo di applicabilità della disposizione, perché, essendo universalmente accertato che non hanno valore economico se non quelle parti determinate e circoscritte del mondo esteriore, che possono venire assoggettate alla volontà umana, ne discende che le energie allora soltanto possono essere considerate cose mobili ai fini penali, quando siano in condizione di poter essere apprese e godute dall'uomo con profitto proprio e danno altrui. In base al progetto, l'indagine sulla materialità delle energie è frustranea: tutte le volte in cui saranno apprestati i mezzi per produrre, trasportare ed impiegare una energia, si dovrà riconoscere che questa ha un valore economico ».

Insolvenza fraudolenta. La struttura del delitto è rimasta identica a quella del primo progetto (art. 660), e consiste nel fatto di chi, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla. La punibilità è subordinata alla duplice condizione che sia proposta querela e che la obbligazione non sia adempita. Per facilitare l'esecuzione dell'obbligazione il progetto definitivo ha previsto nell'art. 656 capov. una causa speciale di estinzione del reato, disponendo che « l'adempimento della obbligazione avvenuta prima della condanna estingue il reato ».

Usura. Nel nuovo testo (art. 759) è indicato come elemento essenziale del reato il profittare delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno determinato da sventura. È stata conservata la formula generica « interessi o altri vantaggi

usurai», sul riflesso che «l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; d'altra parte non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tal grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone, di rischio» (Relazione).

La punibilità dell'usura non è subordinata alla condizione dell'«abitudine».

LIBRO III. — Delle contravvenzioni in ispecie.

Escluso il sistema di prevedere in un separato codice tutta la materia delle contravvenzioni, non che il sistema di includere nel codice penale soltanto le contravvenzioni non contemplate in leggi speciali, compresa la legge di P. S., sono state disciplinate nel progetto definitivo la maggior parte delle contravvenzioni contenute nel codice penale vigente, e quelle contravvenzioni attualmente previste in leggi speciali, che si presentano con particolare carattere di stabilità e importanza, data la natura dell'interesse tutelato. Questo sistema intermedio, oltre a rispondere alle tradizioni legislative italiane, presenta il vantaggio di dare alle più importanti contravvenzioni una formulazione tecnicamente più precisa, evitando possibili contrasti con le norme generali del codice.

Seguendo tale indirizzo, sono state escluse dal nuovo testo numerose ipotesi contravvenzionali che erano state comprese nel primo progetto, e riguardanti norme di P. S. e sanitarie, la disciplina della circolazione, le ipotesi di caccia abusiva, alcune disposizioni riguardanti la pesca, ecc.

Infine la materia contravvenzionale compresa nel progetto definitivo è stata disciplinata con criteri più organici e meglio coordinata con le disposizioni contenute

nei primi due libri del progetto stesso. Meritano un particolare cenno i seguenti argomenti.

Disciplina delle armi. — Il progetto definitivo, innovando a quello del 1927, si occupa delle armi, a proposito delle circostanze aggravatrici delle lesioni personali, nell'art. 584 capov. così concepito:

«Per gli effetti della legge penale sotto il nome di armi si intendono:

«1°) quelle da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

«2°) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti e accecanti».

Così la Relazione: «Sono da considerare armi: 1°) quelle da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona (armi proprie): ad esse sono assimilate le materie esplodenti e i gas asfissianti e accecanti; 2°) tutti gli strumenti atti ad offendere (armi improprie), dei quali sia dalla legge vietato il porto, in modo assoluto (art. 29 e 41 legge P. S. e 47 reg.: pugnali, stili, ecc.), ovvero senza giustificato motivo (art. 47 capov. regol. legge P. S.). Rimangono così esclusi dalla nozione di armi gli strumenti indicati nell'ultimo capov. dell'art. 81 cit. reg. (es., temperini e forbici non acuminati, di minime dimensioni); ma ho ritenuto che, mentre il maggior rigore delle pene stabilite nelle singole previsioni del progetto consente di tenere conto del fatto che siano usati altri mezzi, dei quali, seppure possano cagionare offesa, è sempre consentito il porto, fosse manifesta la convenienza di fare richiamo a quei soli strumenti, facilmente determinabili sulla scorta delle leggi di polizia, e di cui può senz'altro essere presunta la efficacia intimidatrice o lesiva, appunto per il fatto che ne sia vietato o disciplinato il porto».

Inoltre delle «armi» ai fini della prevenzione tratta l'art. 719, il quale dispone: «Per gli effetti delle

precedenti disposizioni (scil. contravvenzioni comprese nel § 4, Sez. 3^a, capo I, titolo I, libri III e relative alla prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale), sotto il nome di armi si intendono: 1^o) quelle indicate nel n. 1 dell'art. 584; 2^o) le bombe, e qualsiasi materia esplodente e i gas asfissianti e accecanti».

L'art. 719 adunque circoscrive, agli effetti di talune contravvenzioni, la nozione più estesa di armi, comprensiva anche di talune armi cosiddette improprie (art. 584). Non si parla poi delle armi insidiose contemplate nell'art. 740 C. p. vigente.

Disciplina dei giuochi di azzardo. — (art. 733, 734, 735, 736, 737). Sono prevedute tutte le forme con le quali questo triste fenomeno si può in pratica attuare: organizzazione e agevolazione dell'esercizio di un giuoco di azzardo, istituzione e tenuta della casa da giuoco, partecipazione al giuoco di azzardo,

Innovando adunque al codice del '90, che prevede soltanto il tenere il giuoco di azzardo e il prestare locali per tenerlo in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 484), il progetto punisce inoltre l'organizzazione del giuoco, la quale è comprensiva del fatto di chi «promuove il giuoco»; e l'«agevolazione dell'esercizio» che comprende l'ipotesi di «prestare il locale», comunque tali effetti avvengano in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualsiasi specie. Si è fatta espressa menzione dei «circoli privati di qualunque specie», per risolvere legislativamente le numerose controversie cui ha dato luogo l'attuale art. 487. A proposito dei circoli privati menzionati anche nell'art. 703, che prevede il fatto di colui il quale sia colto in stato di manifesta ubbriachezza anche in circoli privati, e nell'art. 744 che prevede il fatto di chi è colto anche in circoli privati in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, così si esprime la Relazione: «Ho fatto esplicito richiamo ai circoli privati per ta-

gliar corto a perplessità di interpretazione a cui avrebbe dato luogo l'espressione «luogo di privato convegno», ove il pubblico possa avere accesso (prog. preliminare, art. 713). Dei circoli privati si fa inoltre menzione nell'art. 84 della legge di P. S.».

L'art. 736 definisce giuochi di azzardo quelli nei quali ricorra il fine di lucro e la vincita o la perdita sia interamente o quasi interamente aleatoria; e case da giuoco i luoghi di convegno, ancorchè privati, destinati al giuoco di azzardo, anche se lo scopo del giuoco sia dissimulato sotto qualsiasi forma: la destinazione al giuoco ha carattere essenziale, ed è irrilevante se lo scopo del giuoco sia mascherato, o che i locali destinati al giuoco siano aperti a chiunque, ovvero siano luoghi privati.

Infine l'art. 738 prevede il fatto di chi, autorizzato ad esercitare sale da giuoco o da bigliardo, tolleri che vi si tenga un giuoco non d'azzardo, ma vietato dall'autorità. Questa disposizione ha carattere sanzionatorio per i giochi abusivi preveduti nella prima parte dell'art. 108 legge P. S.

La disciplina della bestemmia e del turpiloquio. — L'art. 739 punisce chiunque pubblicamente bestemmi con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella Religione dello Stato, e chiunque farà pubbliche manifestazioni oltraggiose contro i defunti.

L'art. 741 prevede il turpiloquio in luogo pubblico o aperto al pubblico, e lo punisce come un atto contrario alla pubblica decenza.

La disciplina della prevenzione contro l'ubbriachezza e l'uso di sostanze stupefacenti. — È vietata la fabbricazione, introduzione nello Stato, detenzione per vendere e vendita di droghe, liquori o altre bevande alcooliche, senza osservare le prescrizioni di legge (art. 701), l'acquisto o consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (art. 702); è punita l'ubbriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al

pubblico, o in circoli privati di qualunque specie (art. 703); è vietato all'esercente di un'osteria di somministrare bevande alcoliche a chi apparisca affetto da malattia mentale o si trovi in manifesta condizione di deficienza psichica a causa di altra infermità o di manifesta ubbriachezza (art. 704, 706); è punito chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati cagiona la ubbriachezza altrui (art. 705).

Infine è punito chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati, è colto in stato di grave alterazione psichica, per abuso di sostanze stupefacenti (art. 744).

Norme protettive dei minori. — Anche nel campo contravvenzionale è stato apprestato un complesso organico di disposizioni allo scopo di proteggere efficacemente i minori. Ricordiamo le più importanti:

a) Divieto al genitore o tutore di impiegare in mestieri girovaghi un minore degli anni 18, senza permesso dell'autorità (art. 684 capov.).

b) Divieto d'impiegare nell'accattonaggio minori di anni 14 o comunque non imputabili (art. 686).

c) Divieto all'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi o bevande di somministrare bevande alcoliche a minore degli anni sedici (art. 704).

d) Divieto di accogliere in un pubblico riformatorio un minore senza ordine dell'autorità, o senza autorizzazione (art. 729).

e) Obbligo di dare immediato avviso della fuga del minore all'autorità, a colui che per legge o per disposizione dell'autorità abbia in affidamento una persona minore a scopo di custodia o vigilanza (art. 731).

f) Le pene per i giuochi di azzardo sono raddoppiate se fra coloro che partecipano al giuoco vi siano persone minori degli anni 18 (art. 734 n. 4, 733).

g) Divieto di somministrare a persona minore degli anni 16 sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e di somministrare tabacco a persona minore degli anni 14 (art. 745).

h) Obbligo di impartire ai minori l'istruzione elementare (art. 746), e di avviare al lavoro il minore che abbia compiuto gli anni 12 e che debba trarre dal lavoro il suo sostentamento (art. 747).

Conclusione. — Con la trasmissione del Progetto definitivo del nuovo Codice penale alle Commissioni parlamentari, si chiude la seconda e più importante fase dei lavori preparatori.